



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 125/15/CSP**  
**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELECENTRO S.R.L.**  
**(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE TELECENTRO**  
**2) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART.**  
**5-TER, COMMA 3 DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE**  
**ED INTEGRAZIONI**  
**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM TOSCANA N. 4/2015)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”* e, in particolare, gli artt. 38, comma 9 e 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS che delega al Co.re.com Toscana, tra le altre, la funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTO l’atto di contestazione del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana - cont. n. 4/2015 – datato 23 marzo 2015 e notificato in pari data alla società Telecentro S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Telecentro 2;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**1. Fatto e Contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana è stata contestata – cont. n. 4 /2015 – in data 23 marzo 2015 e notificata in pari data alla società Telecentro S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Telecentro 2 la violazione della disposizione contenuta nell’art. 5-ter, comma 3, delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 17, 18 e 22 settembre 2014; in particolare, nelle giornate di programmazione televisiva sopra indicate, rispettivamente dalle ore 15.01.00 circa alle ore 16.00.00 circa, dalle ore 15.00.00 circa alle ore 16.00.00 circa e dalle ore 15.02.00 circa alle ore 16.00.00 circa, sul predetto servizio di media audiovisivo sono state trasmesse televendite relative a beni e a servizi di astrologia e di cartomanzia caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrimpressione di numerazioni telefoniche, che i conduttori invitano i telespettatori ad utilizzare, per ricevere consulti su argomenti vari (es. rapporti sentimentali, lavoro ecc.) forniti nel corso della trasmissione dei programmi televisivi in esame.

## **2. Deduzioni della società**

La predetta società, nel presentare scritti difensivi in data 23 aprile 2015, ha eccepito quanto segue.

- a) le televendite oggetto di contestazione, per i contenuti e per le modalità con cui sono realizzate, non sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 5-ter, delibera n. 538/01/CSP, ossia alle televendite relative a beni e a servizi di astrologia e di cartomanzia; i programmi televisivi in esame “*riportano sovrimpressa la dicitura “...consigli su base razionale di inferenza statistica”, “non fanno riferimento a linee per la fornitura a sovrapprezzo”, non propagandano “linee erotiche, messaggerie vocali e servizi a pagamento affini” e non “promuovono numerazioni telefoniche di servizi a valore aggiunto...”*”;
- b) a seguito dell’atto di contestazione n. 06/2013, questa Autorità ha adottato un provvedimento di ordinanza ingiunzione avente ad oggetto la medesima programmazione televisiva, senza, però, contestare la violazione della disposizione contenuta nell’art. 5-ter, comma 3, delibera n. 538/01/CSP.

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, con relazione datata 26 maggio 2015, ha proposto a questa Autorità l’irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa pari a euro 1.033,00 nei confronti della società Telecentro S.r.l..

In particolare, il predetto Comitato regionale per le comunicazioni, nel non accogliere le eccezioni sollevate dalla parte, ha precisato che il provvedimento di ordinanza ingiunzione sopra citato – delibera n. 114/13/CSP – ha ad oggetto la diversa violazione della disposizione contenuta nell’art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 e, in particolare, che con l’atto in questione si è presa in esame la trasmissione delle

*“televendite di cartomanzia di durata inferiore ai 15 minuti”*, ai fini del calcolo del superamento del limite di affollamento pubblicitario orario.

Inoltre, la programmazione televisiva oggetto della contestazione n. 4/2015 è da qualificarsi come *“televendita di servizi di cartomanzia e assimilabili, quali l’astrologia....ovvero di offerta commerciale rivolta al pubblico che contiene tutti gli elementi, a norma dell’art. 1136 c.c.....”*.

La proposta presentata dal Comitato regionale per le comunicazioni Toscana risulta meritevole di accoglimento.

Riguardo al punto a), l’invito a chiamare in diretta le numerazioni telefoniche in sovrapposizione, al fine di ricevere consultazioni su argomenti vari da parte dei conduttori, configura quanto trasmesso come televendita relativa a beni e a servizi di astrologia e di cartomanzia; nella vicenda contestata, infatti, sono presenti tutti gli elementi atti ad individuare un’offerta al pubblico che, a norma dell’art. 1336 c.c., vale come proposta, nel momento in cui contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. L’invito di cui sopra, infatti, indica la causa (la compravendita del servizio), l’oggetto (il consulto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all’utente non resta che manifestare la volontà di accettare la proposta contrattuale così formulata, per aversi l’accordo tra le parti. Il fatto che il consulto venga ottenuto, dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto stesso, a fronte della permanenza dell’offerta da parte dell’operatore che, ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., permane fino ad eventuale revoca della proposta; riguardo ai contenuti delle televendite in esame, corretto è il riferimento effettuato dal Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, *in specie*, ai servizi di astrologia e di cartomanzia, in quanto, nella vicenda segnalata, con la fornitura dei consulti su argomenti, quali i rapporti sentimentali, il lavoro ecc., si è in presenza di attività che *“concernono non una consapevole pattuizione riguardante una vicenda dichiaratamente aleatoria, bensì l’offerta di tecniche e metodologie dichiaratamente volte a conoscere e guidare il futuro in favore del cliente che potrebbe in tal modo comprare la propria fortuna futura, eliminando o quantomeno riducendo, senza alcuna evidenza di fondamento scientifico l’incertezza e quindi l’angoscia inscindibilmente connessa alla capacità di autodeterminazione propria dell’essere umano”*; in particolare, i servizi forniti attraverso le numerazioni pubblicizzate non sono elaborati in via esclusiva su base razionale di inferenza statistica, ossia prospettando il conseguimento di risultati positivi mediante il ricorso al criterio probabilistico, bensì trattasi di servizi forniti sulla base di attività di tipo predittivo o di interpretazioni di tipo personalistico, in quanto i consulti vengono resi ai telespettatori sulla base delle date di nascite da quest’ultimi fornite. Inoltre, sebbene le televendite in esame *“non fanno riferimento a linee per la fornitura a sovrapprezzo”*, si precisa che la disposizione regolamentare contenuta nell’art. 5-ter, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP vieta la trasmissione delle predette televendite tra le ore 7.00 e le ore 23.00, a prescindere dalla presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo

e/o dall'induzione ad utilizzare numerazione telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (es. con codice 899). Infine, premesso che la programmazione televisiva contestata è configurabile come televendita, il riferimento alla circostanza che i programmi televisivi in questione non propagandano “*linee erotiche, messaggerie vocali e servizi a pagamento affini*” e non “*promuovono numerazioni telefoniche di servizi a valore aggiunto...*”, , non è pertinente alla violazione contestata, in quanto la promozione in cui si faccia uso di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo ovvero la propaganda di “*linee erotiche, messaggerie vocali e servizi a pagamento affini*” costituiscono fattispecie disciplinate dalle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 26 della legge 650/96, nell'art. 5-ter, commi 2 e 5 della delibera n. 538/01/CSP e nel par. 4.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori.

Riguardo al punto b), infine, l'ordinanza ingiunzione adottata con delibera n. 114/13/CSP non può essere invocata, in punto di fatto e di diritto, come decisiva ai fini dell'accoglimento delle eccezioni sollevate dalla parte, in quanto trattasi di provvedimento adottato a conclusione di un procedimento sanzionatorio del tutto distinto – trattasi di procedimento sanzionatorio avviato per violazione della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 - e risalente nel tempo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 3, delibera n. 538/01/CSP, le televendite relative a beni e a servizi di astrologia e di cartomanzia non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentotrenta/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **B. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate nel corso dei tre giorni di programmazione televisiva monitorata, tali da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori;

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato dalla società Telecentro S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2013 pari a euro 74.187,00 (fonte: dati Informativa Economica di Sistema) risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 4/2015 del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana nella misura di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. tre (n. 3) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

#### **ACCERTA**

che la società Telecentro S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Telecentro 2 – codice fiscale 01513870491- con sede legale in Collesalveti (LI) alla via Fossoli n. 30, ha violato la disposizione contenuta nell'art. 5-ter, comma 3, delibera n. 538/01/CSP, in quanto ha trasmesso televendite relative a beni e a servizi di astrologia e di cartomanzia in fascia oraria non consentita

#### **ORDINA**

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 9, d.lgs. n. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005

#### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera*

*n. 125/15/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 125/15/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Laura Aria